



Brussels, 28 June 2018

9962/18

---

---

**Interinstitutional File:**  
**2009/0157 (COD)**

---

---

**JUR 280**  
**JUSTCIV 145**  
**EJUSTICE 75**  
**CODEC 1027**

---

**LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF**

---

Subject: Regulation (EU) No 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of a European Certificate of Succession  
*(Official Journal of the European Union L 201 of 27 July 2012)*

---

LANGUAGE concerned: **IT**

PROCEDURE APPLICABLE (according to Council document R/2521/75):

— Procedure 2(b) (obvious error in one language version)

This text has also been transmitted to the European Parliament.

TIME LIMIT for the observations by Member States: 8 days

**OBSERVATIONS to be notified to: [secretariat.jl-rectificatifs@consilium.europa.eu](mailto:secretariat.jl-rectificatifs@consilium.europa.eu)**  
**(DQL Rectificatifs, Directorate Quality of Legislation, Legal Service)**

**RETTIFICA**

**del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012,  
relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle  
decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla  
creazione di un certificato successorio europeo**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 201 del 27 luglio 2012)*

Pagina 119, articolo 13

*anziché:*

"Oltre all'organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai sensi del presente regolamento, gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla legge applicabile alla successione, può rendere dinanzi a un organo giurisdizionale una dichiarazione di accettazione dell'eredità, di un legato o di una quota, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie, sono competenti a ricevere tali dichiarazioni quando, in base alla legge di tale Stato membro, dette dichiarazioni possono essere rese dinanzi ad un organo giurisdizionale."

*leggasi:*

"Oltre all'organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai sensi del presente regolamento, gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla legge applicabile alla successione, può rendere dinanzi a un organo giurisdizionale una dichiarazione di accettazione o di rinuncia dell'eredità, di un legato o di una quota di legittima, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie, sono competenti a ricevere tali dichiarazioni quando, in base alla legge di tale Stato membro, dette dichiarazioni possono essere rese dinanzi ad un organo giurisdizionale."